

REGOLAMENTO DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto l'imposta municipale propria – IMU –, prevista dall'articolo 13, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, e, in quanto compatibili, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Immobili inagibili e inabitabili

Ai fini della riduzione a metà dell'imponibile relativo agli immobili inagibili e inabitabili, l'immobile deve presentare caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione. La riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale viene dichiarata inagibilità o inabitabilità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 3

Aree edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale

Ai fini della definizione giuridica, di cui all'articolo 2, lettera b), D.Lgs. 30/12/1992, n.504, richiamata dall'articolo 13, D.L. n. 201/2011, a mente della quale le aree edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale sono soggette a imposta come terreni agricoli, in aggiunta alle condizioni prescritte dalla legge, è richiesto altresì che il reddito ricavato dall'attività agricola sia pari ad almeno i due terzi del reddito complessivo e che il terreno sia coltivato personalmente dal titolare e dai componenti il suo nucleo familiare.

In caso di contitolarità del terreno tra soggetti in possesso dei requisiti per l'applicazione della definizione giuridica a soggetti privi dei suddetti requisiti, la finzione giuridica opera limitatamente alla quota nella titolarità dei soggetti in possesso dei requisiti.

ARTICOLO 4

Valore delle aree edificabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'articolo 13, D.L. n. 201/11.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed allo scopo di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Nelle more della adozione dei nuovi valori, trovano applicazione i valori deliberati ai fini dell'ICI, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10.11.2009

ARTICOLO 5

Immobili posseduti da anziani o disabili

All'unità immobiliare non locata posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero si applicano le medesime agevolazioni previste per l'abitazione principale, sia in termini di aliquota sia in termini di detrazione d'imposta.

ARTICOLO 6

Esenzione per gli immobili posseduti da enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 9, D. Lgs. n. 23/2011, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore

ARTICOLO 7

Rimborsi e compensazione

Le somme spettanti a titolo di rimborso di imposta municipale propria, su richiesta del contribuente da formulare nell'istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti al medesimo titolo. In tale caso, l'istanza di compensazione comporta la rinuncia agli interessi maturati sulla somma dovuta.

ARTICOLO 8

Interessi

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, sia a favore del contribuente sia a favore del Comune, maturano gli interessi al saggio legale, maggiorato del 3% , ragguagliati a giorno.

ARTICOLO 9

Pagamenti minimi

Non si effettuano pagamenti, non si eseguono rimborsi e non si emettono accertamenti per importi complessivamente dovuti non superiori a euro 12,00.

ARTICOLO 10

Accertamento con adesione

Si applica la disciplina dell'accertamento con adesione introdotta con regolamento adottato con delibera consiliare n.18 del 27/02/1999.

ARTICOLO 11

Differimento termini in caso di decesso

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo

ARTICOLO 12

Incentivi per l'attività di controllo

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

L'Ente potrà altresì valutare l'affidamento esterno delle attività di accertamento.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2012.

Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 28 giugno 2012